

**LA TASSAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI  
COMPIUTI NELL'AMBITO DI PROCEDURE  
FALLIMENTARI ED I PROVVEDIMENTI DI  
AGGIUDICAZIONE, ANCHE IN SEDE DI  
SCIoglimento DI COMUNIONI; LA  
TASSAZIONE DEGLI EVENTUALI  
CONGUAGLI**

*Firenze, 25 marzo 2015*

## LA TASSAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI

### IMPOSTA DI REGISTRO:

- **DPR 26 aprile 1986 n. 131**
- **Tariffa allegata, Parte prima (atti soggetti a registrazione in termine fisso)**
- **Tariffa allegata, Parte seconda (atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso)**
- **Tabella (atti per i quali non vi è obbligo di richiedere la registrazione)**

**LA TASSAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI****La fattispecie tributaria  
ai fini dell'imposta di registro**

- **il titolare del diritto al tributo (lo Stato)**
- **il soggetto passivo (che può essere chiunque)**
- **il presupposto tributario che a suo volta è composto da:**
  - **elemento (relazione) personale**
  - **elemento oggettivo**

## LA TASSAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI

## ART. 2 DPR 131/86

## (Atti soggetti a registrazione)

*[1] Sono soggetti a registrazione, a norma degli articoli seguenti:*

- a) gli atti indicati nella tariffa, se formati per iscritto nel territorio dello Stato;*
- b) i contratti verbali indicati nel comma primo dell'art. 3;*
- c) le operazioni delle società ed enti esteri indicate nell'art. 4;*
- d) gli atti formati all'estero, compresi quelli dei consoli italiani, che comportano trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di altri diritti reali, anche di garanzia, su beni immobili o aziende esistenti nel territorio dello Stato e quelli che hanno per oggetto la locazione o l'affitto di tali beni*

i  
LA TASSAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI

**ART. 37 DPR 131/86**  
**(Atti dell'Autorità giudiziaria)**

*[1] Gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili, che definiscono anche parzialmente il giudizio, i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali e le sentenze che dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere, sono soggetti all'imposta anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato; alla sentenza passata in giudicato sono equiparati l'atto di conciliazione giudiziale e l'atto di transazione stragiudiziale in cui è parte l'amministrazione dello Stato.*

*[2] Il contribuente che ha diritto al rimborso deve chiederlo ai sensi dell'art. 77 all'ufficio che ha riscosso l'imposta*

## LA TASSAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI

### Tariffa, Parte prima I

#### Articolo 8

#### (Atti soggetti a registrazione in termine fisso)

1. Atti dell'Autorità Giudiziaria ordinaria e speciale in materia di controversie civili che definiscono, anche parzialmente, il giudizio, compresi i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti di aggiudicazione e quelli di assegnazione, anche in sede di scioglimento di comunioni, le sentenze che rendono efficaci nello Stato sentenze straniere e i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali:

a) recanti trasferimento o costituzione di diritti reali su beni immobili o su unità da diporto ovvero su altri beni e diritti

le stesse imposte stabilite per i corrispondenti atti

b) recanti condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura 3%

c) di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale 1%

d) non recanti trasferimento, condanna o accertamento di diritti a contenuto patrimoniale euro 200,00

e) che dichiarano la nullità o pronunciano l'annullamento di un atto, ancorché portanti condanna alla restituzione di denaro o beni, o la risoluzione di un contratto euro 200,00

f) aventi per oggetto lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio o la separazione personale, ancorché recanti condanne al pagamento di assegni o attribuzioni di beni patrimoniali, già facenti parte di comunione fra i coniugi; modifica di tali condanne o attribuzioni ]euro 200,00

g) di omologazione euro 200,00

## LA TASSAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI

### Tariffa, Parte prima I

#### Articolo 8

#### **(Atti soggetti a registrazione in termine fisso)**

1-bis. Atti del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali che definiscono, anche parzialmente, il giudizio, compresi i decreti ingiuntivi esecutivi, che recano condanna al pagamento di somme di danaro diverse dalle spese processuali: 3 per cento

Note:

I) I decreti ingiuntivi emessi in sostituzione di quelli divenuti inefficaci ai sensi dell'art. 644 del Codice di procedura civile sono soggetti all'imposta in misura fissa.

II) Gli atti di cui al comma 1, lettera b), e al comma 1-bis non sono soggetti all'imposta proporzionale per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 40 del Testo unico

II-bis) I provvedimenti che accertano l'acquisto per usucapione della proprietà di beni immobili o di diritti reali di godimento sui beni medesimi sono soggette all'imposta secondo le disposizioni dell'art. 1 della tariffa

## LA TASSAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI

## Tabella

## Articolo 2

**(Atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione)**

*[1] Atti, diversi da quelli espressamente contemplati nella parte prima della tariffa, dell'Autorità giudiziaria in sede civile e penale, della Corte costituzionale, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, dei Tribunali Amministrativi Regionali, delle Commissioni tributarie e degli organi di giurisdizioni speciali e dei relativi procedimenti; atti del contenzioso in materia elettorale, dei procedimenti disciplinari; procure alle liti.*

## LA TASSAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI

### ATTI GIUDIZIARI COMPIUTI NELL'AMBITO DI PROCEDURE FALLIMENTARI

- **sentenza di fallimento**
- **decreti che rendono esecutivi i piano di riparto fallimentare**
- **sentenza di omologazione di concordato preventivo e fallimentare**
- **decreto di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti**
- **decreti di trasferimento di immobili**

## LA TASSAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI

### SENTENZA DI FALLIMENTO

La sentenza dichiarativa di fallimento rientra tra i provvedimenti indicati dall'art. 8, lett. d), Tariffa, parte prima, allegata al DPR 131/86 "atti non recanti trasferimento, condanna o accertamento di diritti a contenuto patrimoniale" soggetti ad imposta di registro in misura fissa, pari oggi ad euro 200.

## LA TASSAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI

**ART. 59 DPR 131/86**  
**(Registrazione a debito)**

*[1] Si registrano a debito, cioè senza contemporaneo pagamento delle imposte dovute:*

- a) le sentenze, i provvedimenti e gli atti che occorrono nei procedimenti contenziosi nei quali sono interessate le amministrazioni dello Stato e le persone o gli enti morali ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello Stato quando essi vengono formati d'ufficio o ad istanza o nell'interesse dei detti soggetti; la registrazione a debito non è ammessa per le sentenze portanti trasferimento di beni e diritti di qualsiasi natura;*
- b) gli atti formati nell'interesse dei soggetti di cui alla lettera a) dopo che sia iniziato il procedimento contenzioso e necessari per l'ulteriore corso del procedimento stesso o per la sua definizione;*
- c) gli atti relativi alla procedura fallimentare;*
- d) le sentenze che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato*

## LA TASSAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI

### DECRETI CHE RENDONO ESECUTIVI PIANI DI RIPARTO FALLIMENTARE

**(art 2, Tabella e art. 8, lett. c) e d), Tariffa, parte prima, allegata al DPR 131/86)**

I decreti del giudice delegato che approvano i piani di riparto dell'attivo fallimentare sono soggetti al seguente trattamento (circolare min. fin. n. 58 del 30.7.1990):

- 1) se i decreti che approvano o dichiarano esecutivo il piano **senza modifiche**, per mancanza di osservazioni dei creditori, ovvero con modifiche che corrispondono ad osservazioni o richieste di alcuni creditori non contestate dagli altri creditori o dal curatore, non ricorre l'obbligo di registrazione in termine fisso «atteso che in tale situazione il provvedimento stesso non definisce una controversia e non è riconducibile fra le ipotesi contemplate dall'art. 8 della tariffa parte prima».*
- 2) se detti provvedimenti **risolvono contestazioni** fra i creditori e fra questi e il curatore, che non pongano in discussione i risultati dello stato passivo, sono assoggettabili: ad imposta fissa (lettera d) art. 8 citato) se respingono le istanze avanzate, o con imposta proporzionale (lettera c) se le accolgono.*
- 3) se detti provvedimenti intervengono su **pretese non fatte valere nella precedente fase di ammissione al passivo**, sono tassabili con l'imposta fissa (lettera d) se dichiarano inammissibili le istanze medesime, ovvero con imposta proporzionale, (lettera c) se provvedano, nel merito di tali istanze.*

**LA TASSAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI****SENTENZA DI OMOLOGAZIONE  
DI CONCORDATO PREVENTIVO  
CON GARANZIA O CON CESSIONE DEI BENI**

**La registrazione è soggetta ad imposta fissa di registro di euro 200 ai sensi dell'art. 8, lett. g), Tariffa, parte prima (circolare Agenzia entrate n. 27/E del 21 giugno 2012)**

## LA TASSAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI

### **SENTENZA DI OMOLOGAZIONE DI CONCORDATO PREVENTIVO CON TRASFERIMENTO DI BENI AL TERZO ASSUNTORE**

**La registrazione è soggetta ad imposta proporzionale con aliquota differente a seconda del tipo di beni (circolare Agenzia entrate n. 27/E del 21 giugno 2012)**

**LA TASSAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI****SENTENZA DI OMOLOGAZIONE  
DI CONCORDATO FALLIMENTARE  
CON GARANZIA O CON CESSIONE DEI BENI**

**La registrazione è soggetta ad imposta fissa di registro di euro 200 ai sensi dell'art. 8, lett. g), Tariffa, parte prima (circolare Agenzia entrate n. 27/E del 21 giugno 2012)**

## LA TASSAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI

### **SENTENZA DI OMOLOGAZIONE DI CONCORDATO FALLIMENTARE CON TRASFERIMENTO DI BENI AL TERZO ASSUNTORE**

**La registrazione è soggetta ad imposta proporzionale con aliquota differente a seconda del tipo di beni (circolare Agenzia entrate n. 27/E del 21 giugno 2012)**

## LA TASSAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI

### DECRETO DI OMOLOGAZIONE DELL'ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI EX ART. 182-BIS L.F.

**Stesse conclusioni viste per il concordato preventivo, per cui la registrazione è soggetta ad imposta fissa di registro di euro 200 ai sensi dell'art. 8, lett. g), Tariffa, parte prima. Tuttavia se l'accordo costituisce il titolo per il trasferimento o la costituzione di diritti reali su beni immobili, è soggetto ad imposta proporzionale (circolare Agenzia entrate n. 27/E del 21 giugno 2012)**

## DECRETI DI TRASFERIMENTO DI IMMOBILI

### Tassazione fabbricati strumentali per natura

VENDITORE (soggetto IVA)	CONDIZIONE	IVA	REGISTRO	IPOTCARIA /CATASTALE
impresa che, anche tramite imprese appaltatrici, ha <b>costruito il fabbricato o vi ha eseguito interventi</b> di recupero e ristrutturazione	- cessione effettuata <b>entro 5 anni</b> dall'ultimazione della costruzione o dei lavori	Imponibile	200,00	3% ipotecaria 1% catastale
	- cessione effettuata <b>oltre 5 anni</b> dall'ultimazione della costruzione o dei lavori	come per soggetti IVA diversi (v. sotto)		
soggetti IVA diversi dai precedenti	il venditore <b>esercita opzione</b> nel relativo atto per l'imponibilità (1)	imponibile: se l' <b>acquirente è soggetto IVA</b> , si applica il <b>reverse charge</b>		
	il venditore non <b>esercita opzione</b> per l'imponibilità	esente		

## DECRETI DI TRASFERIMENTO DI IMMOBILI

### Tassazione fabbricati ad uso abitativo

VENDITORE (soggetto IVA)	CONDIZIONE	ACQUIRENTE	IVA	REGISTRO	IPOTCARIA /CATASTALE
impresa che, anche tramite imprese appaltatrici, ha <b>costruito il fabbricato o vi ha eseguito interventi</b> di recupero e ristrutturazione	- cessione effettuata <b>entro 5 anni</b> dall'ultimazione della costruzione o dei lavori	chiunque	imponibile	200,00	200,00 ciascuna
	- cessione effettuata <b>oltre 5 anni</b> dall'ultimazione della costruzione o dei lavori e l'impresa ha manifestato espressamente nell'atto l' <b>opzione per l'imponibilità</b>	chiunque	imponibile: se l' <b>acquirente è soggetto IVA</b> , si applica il <b>reverse charge</b>	200,00	200,00 ciascuna
	- cessione effettuata <b>oltre 5 anni</b> dall'ultimazione della costruzione o dei lavori e l' <b>impresa non esercita l'opzione per l'imponibilità</b>	persona fisica con requisiti <b>prima casa</b>	esente	2%	50,00 ciascuna
		soggetto diverso dal precedente: pers. Fis. Senza requisiti prima casa, professionista, impresa, società o ente	esente	9%	50,00 ciascuna
soggetti IVA diversi dai precedenti		persona fisica con requisiti <b>prima casa</b>	esente	2%	50,00 ciascuna
		soggetto diverso dal precedente: pers. Fis. Senza requisiti prima casa, professionista, impresa, società o ente	esente	9%	50,00 ciascuna

## DECRETI DI TRASFERIMENTO DI IMMOBILI

### Tassazione cessione terreni da soggetti IVA

TIPO DI TERRENO		IVA	REGISTRO	IPOTCARIA	CATASTALE
edificabile		imponibile (22%)	200,00	200,00	200,00
agricolo (e relative pertinenze)	ceduto a coltivatore diretto o IAP	fuori campo	200,00	200,00	200,00
	ceduto a soggetti diversi dai precedenti	fuori campo	12%	50,00	50,00
non edificabile e non agricolo		fuori campo	9%	50,00	50,00

**DECRETI DI TRASFERIMENTO DI IMMOBILI**  
**Tassazione cessione terreni da soggetti privati**

TIPO DI TERRENO		REGISTRO	IPOTCARIA	CATASTALE
edificabile		9%	50,00	50,00
agricolo (e relative pertinenze)	ceduto a coltivatore diretto o IAP	200,00	200,00	200,00
	ceduto a soggetti diversi dai precedenti	12%	50,00	50,00
non edificabile e non agricolo		9%	50,00	50,00

## LA TASSAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI

ASSEGNAZIONI  
IN SEDE DI SCIoglimento DI COMUNIONE

## ART. 34 DPR 131/86

## (Divisioni)

[1] *La divisione, con la quale ad un dividente sono assegnati beni per un valore complessivo eccedente quello a lui spettante sulla **massa comune**, è considerata vendita limitatamente alla parte eccedente. La massa comune è costituita nelle **comunioni ereditarie** dal valore, riferito alla data della divisione, dell'asse ereditario netto determinato a norma dell'imposta di successione, e nelle **altre comunioni**, dai beni risultanti da precedente atto che abbia scontato l'imposta propria dei trasferimenti.*

[2] *I **conguagli** superiori al **cinque per cento** del valore della quota di diritto, ancorché attuati mediante accollo di debiti della comunione, sono soggetti all'imposta con l'aliquota stabilita per i trasferimenti mobiliari fino a concorrenza del valore complessivo dei beni mobili e dei crediti compresi nella quota e con l'aliquota stabilita per i trasferimenti immobiliari per l'eccedenza.*

[3] *Quando risulta che il valore dei beni assegnati ad uno dei dividendi determinato a norma dell'art. 52 è superiore a quello dichiarato, la differenza si considera conguaglio.*

[4] *Agli effetti del presente articolo le comunioni tra i medesimi soggetti, che trovano origine in più titoli, sono considerate come una sola comunione se l'ultimo acquisto di quote deriva da successione a causa di morte.*

## LA TASSAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI

### PROVEDIMENTI DI AGGIUDICAZIONE E ASSEGNAZIONE

- ordinanze di assegnazione dei beni mobili o immobili pignorati che siano adottate, entro i limiti e secondo le regole previste per le singole procedure, in base a espressa istanza avanzata dal creditore procedente o da un creditore intervenuto, ai sensi degli artt. 505 c.p.c. (per i mobili) e 588 ss. c.p.c. (per gli immobili)
- ordinanze di assegnazione dei crediti pignorati presso il terzo debitore emesse ai sensi dell'art. 553 c.p.c. nei casi in cui non sia stata disposta la vendita del credito. Si tratta di un provvedimento che opera la traslazione della titolarità del credito, con gli effetti previsti dall'art. 2928 c.c.

## LA TASSAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI

### DIVISIONE SENZA CONGUAGLI

**REGISTRO:** 1% sul valore imponibile dato dal complessivo valore della massa divisionale (eventualmente con applicazione prezzo-valore se ne ricorrono i presupposti soggettivi) con minimo di Euro 200,00

**IPOTECARIA:** FISSA Euro 200,00

**CATASTALE:** FISSA Euro 200,00 (per ciascun lotto assegnato)

## LA TASSAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI

### DIVISIONE CON CONGUAGLI

**REGISTRO:** 1% sul valore imponibile dato dal complessivo valore della massa divisionale (eventualmente con applicazione prezzo-valore se ne ricorrono i presupposti soggettivi) con minimo di Euro 200,00

**N.B.:** da tale imposizione occorre detrarre quanto da corrispondersi a titolo di imposta proporzionale sul conguaglio (se l'imposta proporzionale sul conguaglio raggiunge il minimo di Euro 1.000,00 il dovuto pari all'1% sulla massa da dividere potrà anche risultare inferiore ad Euro 200,00)

**IPOTECARIA:** FISSA Euro 200,00

**CATASTALE:** FISSA Euro 200,00 (per ciascun lotto assegnato)

**TASSAZIONE DEL CONGUAGLIO** (se il conguaglio supera il 5% del valore monetario della quota astrattamente spettante a ciascun dividente):

**REGISTRO:** 2% (se PRIMA CASA) - 12% (SE TERRENO AGRICOLO) - 9% (ALTRI CASI) minimo Euro 1.000,00 per ciascuna disposizione che dà luogo al conguaglio

**IPOTECARIA:** FISSA Euro 50,00

**CATASTALE:** FISSA Euro 50,00